

Provincia di Bergamo Settore Affari Generali e Finanziari

GUIDA TARI 2014

IUC - Imposta unica comunale

La Legge 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) destinato alla copertura dei costi per i servizi indivisibili e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La presente guida è riferita alla componente TARI della IUC di competenza del Comune di BAGNATICA.

TARI - Tassa Rifiuti

Dal 1° gennaio 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che si articola in tre tributi tra cui la tassa sui rifiuti (TA.RI.) che sostituisce la tassa sui rifiuti e sui servizi (TA.R.E.S.) che continua a trovare applicazione per tutte le occupazioni dal 01/01/2013 al 31/12/2013. Tutte le occupazioni antecedenti al 31/12/2012 continueranno ad essere disciplinate dalla tassa smaltimento rifiuti (TA.R.S.U.).

La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

Dichiarazioni e relativi termini

La TA.RI., come del resto già la TA.R.S.U. e la TA.R.E.S., non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche, ai fini dell'applicazione della tassa occorre infatti presentare apposita dichiarazione.

Occorre dichiarare:

- a) l'inizio del possesso o detenzione (dichiarazione di nuova iscrizione);
- b) la cessazione del possesso o detenzione, trasferimento in altro Comune (dichiarazione di cessazione);
- c) la variazione della superficie e/o della destinazione d'uso, a suo tempo dichiarata (dichiarazione di variazione);
- d) il cambiamento d'abitazione o trasferimento di sede dell'attività entro il comune (dichiarazione di trasferimento).



Provincia di Bergamo Settore Affari Generali e Finanziari

Dichiarazione di inizio possesso o detenzione

La dichiarazione di inizio possesso o detenzione deve essere presentata entro 60 giorni a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore dei locali e aree.

Dichiarazione di variazione o di trasferimento che comporti un aumento della superficie assoggettata alla tassa

La dichiarazione di variazione o di trasferimento che comporti un aumento della superficie assoggettata alla tassa, quindi un aumento della tariffa, deve essere presentata entro 60 giorni a quello in cui è avvenuta la variazione o il trasferimento.

Dichiarazione di variazione che comporti una diminuzione della superficie assoggettata alla tassa

La dichiarazione di variazione che comporti una diminuzione della superficie assoggettata alla tassa, quindi una diminuzione della tariffa, deve essere presentata entro 60 giorni in cui è avvenuta la variazione. In caso di dichiarazione tardiva la variazione ha effetto dal giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione.

Dichiarazione di trasferimento che comporti una diminuzione della superficie assoggettata alla tassa

La dichiarazione di trasferimento che comporti una diminuzione della superficie assoggettata a tributo deve essere presentata entro 60 giorni in cui è avvenuto il trasferimento. La dichiarazione tardiva ha effetto dal giorno successivo alla data di sua presentazione, salvo che il contribuente non possa documentare oggettivamente l'effettiva data di trasferimento, in tal caso la dichiarazione, sebbene tardiva, avrà effetto a decorrere dal primo giorno successivo al documentato trasferimento; a tal fine si dovrà dimostrare di aver perso il possesso o di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree presentando le chiusure delle utenze (luce, acqua e gas), relative ai locali da cui ci si è trasferiti.

Dichiarazione di cessazione del possesso, occupazione o detenzione

La dichiarazione di cessazione del possesso o detenzione deve essere presentata entro 60 giorni in cui il soggetto passivo ha perduto la disponibilità dei locali o aree, con effetto dal primo successivo.

In caso di dichiarazione tardiva la cessazione potrà essere disposta con decorrenza dal giorno successivo all'effettiva perdita della disponibilità del locale o area a condizione che il contribuente possa adequatamente e oggettivamente documentarla e datarla.

- Si considera idonea prova di cessazione:
- a) se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione;
- b) la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza elettrica intestata allo stesso contribuente per l'immobile in questione;
- c) la presenza di un subentrate a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;
- d) la lettera di disdetta del contratto di locazione, notificata al proprietario-locatore e copia del contratto di locazione, regolarmente registrato, oggetto di disdetta.

Come e dove fare la dichiarazione

Le dichiarazioni devono essere presentate allo sportello del protocollo comunale o inviate



Provincia di Bergamo Settore Affari Generali e Finanziari

all'Ufficio Tributi per posta, anche in busta semplice, o tramite fax o posta elettronica certificata con allegata la fotocopia del documento d'identità di chi le sottoscrive. La sottoscrizione deve essere quella dell'intestatario della tassa (per le persone fisiche) o del legale rappresentante (per ditte individuali, società, associazioni e simili).

Si precisa che restano a carico del dichiarante eventuali disguidi nella trasmissione delle dichiarazioni e/o documenti inviate tramite fax o posta elettronica non certificata.

Nuova iscrizione per le utenze domestiche

La dichiarazione deve essere effettuata utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio tributi nella quale si devono obbligatoriamente dichiarare:

- le generalità del dichiarante e il codice fiscale (in presenza anche di non residenti il dichiarante deve essere uno dei residenti);
- indirizzo (via, numero civico, interno); dati catastali completi (Foglio, Particella, Subalterno) delle unità immobiliari detenute o possedute; superficie calpestabile misurata al filo interno dei muri compresi cantina e garage (calcolati per intero e non in percentuale), soffitte, ripostigli, lavanderie e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza superiore a metri 1,50 escluse le terrazze scoperte, sono da includere nel calcolo i balconi e le terrazze chiuse a veranda;
- data di decorrenza della detenzione o possesso e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari;
- indicazioni di eventuali presupposti per usufruire di riduzioni (di cui al regolamento TA.RI).

Nuova iscrizione per le utenze non domestiche

La dichiarazione deve essere effettuata utilizzando la modulistica preposta dall'ufficio tributi nella quale si devono obbligatoriamente dichiarare:

- identificazione della società/ditta/ente dichiarante (denominazione/ragione sociale, sede legale, codice fiscale) e del relativo legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapiti telefonici-email);
- identificazione della/delle unità immobiliari ed aree scoperte operative detenute/possedute (via, numero civico, numerazione interno, dati catastali completi), la superficie calpestabile (determinata ai sensi del regolamento TA.RI.) e destinazione d'uso;
- la data di inizio della detenzione/possesso dei locali e delle aree e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari;
- indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni.

Per porre in essere le attività previste per i Comuni ai fini TA.RI. è obbligatorio dichiarare gli estremi catastali (Foglio, Particella, Subalterno) di ogni unità immobiliare. Se l'intestatario TA.RI. è il proprietario dell'immobile, potrà reperire il dato nel rogito di acquisto, oppure nelle visure catastali dell'immobile. Se invece l'intestatario TA.RI. non è proprietario dell'immobile (ad es., perché è l'affittuario, il comodatario, ecc.), dovrà chiedere al proprietario di indicargli gli estremi catastali.

Utilizzo dei modelli di dichiarazione

Per la dichiarazione di trasferimento e/o di variazione di metratura o di destinazione d'uso si utilizza il modulo di nuova iscrizione per la rispettiva categoria di utenza (domestica o non domestica) compilando la parte preposta per il trasferimento o inserendo le seguenti



Provincia di Bergamo Settore Affari Generali e Finanziari

annotazione: "variazione di superficie...." nel caso di variazione della metratura, "variazione di classe" nel caso di variazione della destinazione d'uso).

Tariffe

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa, ai sensi dell'art.1 comma 652 del L.147/13, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. La tariffa delle utenze domestiche è disciplinata dall'art.16 del regolamento TA.RI. mentre quella delle utenze non domestiche è disciplinata dall'art.18 del medesimo regolamento.

UTENZE DOMESTICHE	costi fissi	ripartizione
	€/mq.	costi variabili
	per classe	per utenza
Superficie totale utenze domestiche con 1		
componenti nucleo familiare	0,6170	27,61
Superficie totale utenze domestiche con 2		
componenti nucleo familiare	0,7031	49,69
Superficie totale utenze domestiche con 3		
componenti nucleo familiare	0,7748	56,59
Superficie totale utenze domestiche con 4		
componenti nucleo familiare	0,8322	63,50
Superficie totale utenze domestiche con 5		
componenti nucleo familiare	0,8896	63,50
Superficie totale utenze domestiche con 6		
o più componenti nucleo familiare	0,9326	63,50



Provincia di Bergamo Settore Affari Generali e Finanziari

UTENZE NON DOMESTICHE	costi fissi €/mq. per classe	costi variabili €/mq. per classe	TARI Totale al mq. 2014
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5827	0,3253	0,9080
02 - Campeggi, distributori carburanti	1,0982	0,6122	1,7104
03 - Autonomi depositi di stoccaggio, depositi macchine e materiali	0,5903	0,3298	0,9200
04 - Esposizioni, autosaloni	0,8236	0,4673	1,2910
05 - Alberghi con ristorante	1,8257	1,0216	2,8473
06 - Alberghi senza ristorante	1,2265	0,6869	1,9134
07 - Case di cura e riposo	1,3624	0,7603	2,1227
08 - Uffici, agenzie, studi professionali	1,4619	0,8132	2,2751
09 - Banche ed istituti di credito	1,2354	0,7477	1,9832
10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	1,5237	0,8524	2,3761
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,6232	0,9078	2,5310
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere	1,4276	0,7945	2,2221
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,5923	0,8861	2,4784
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	1,2492	0,7010	1,9502
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	1,2739	0,6891	1,9630
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,6439	3,7078	10,3518
17 - Bar, caffè, pasticceria	4,9967	2,7872	7,7839
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	2,4160	1,3487	3,7647
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	2,3343	1,2592	3,5935
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,3186	4,6472	12,9658
21 - Superficie dove si creano prevalentemente residui di lavorazione destinati al riutilizzo	0,3432	0,1869	0,5301

Liquidazione e versamento della tassa

Il Comune, ai fini della riscossione spontanea del tributo, elabora annualmente, sulla base del contenuto delle dichiarazioni e degli accertamenti notificati, apposite liste di carico dei contribuenti e liquida la tassa comprensiva del tributo provinciale, salva comunque la possibilità di successivi eventuali conguagli.

Sulla base di quanto disposto dall'art.1 comma 646 L.147/12, in sede di prima applicazione la tassa è liquidata considerando le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. A tal fine sono state automaticamente mutuate ai fini TA.RI. le posizioni TA.R.E.S. che risultano aperte.

Il Comune per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti apposito prospetto riassuntivo (avviso di pagamento) allegando il modulo di versamento (modello F24).



Provincia di Bergamo Settore Affari Generali e Finanziari

E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento per poter comunque seguire il versamento entro il previsto termine di scadenza.

In caso di smarrimento è possibile richiedere copia dell'avviso e del modello F24 presso l'Ufficio Tributi.

Termine di pagamento

Il pagamento della TA.RI. deve essere effettuato in due rate, entro le seguenti scadenze:

- prima rata 16 ottobre 2014
- seconda rata 16 dicembre 2014

oppure in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2014.

Solleciti

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione del 30% per omesso o parziale pagamento di cui all'articolo 32, comma 1 del Regolamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Modalità di pagamento

Il versamento della TA.RI. deve essere effettuato presso qualsiasi sportello bancario o ufficio postale senza aggravio di ulteriori spese utilizzando esclusivamente il modello F24.

Per il pagamento si utilizza il modello F24 indicando i seguenti codici tributo:

- 3944 TA.RI. Tassa sui rifiuti
- 3945 Interessi TA.RI.
- 3946 Sanzioni TA.RI.

Accertamento e sanzioni

Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge tra cui (ai sensi dell'art.1 comma 701.L.147/13) l'art.1 commi da 161 a 170 e D.Lgs. 296/06 art. 1 commi 161 e successivi. Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto con le modalità di pagamento indicate nell'atto.

Gli atti di accertamento TA.RI.. divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività, consentendo l'ordinaria liquidazione del relativo tributo.

Sanzioni

- a) per <u>omessa presentazione della denuncia originaria (nuova occupazione/conduzione)</u> o di variazione: 150% del tributo o del maggior tributo dovuto con un minimo di 50 euro;
- b) per denuncia originaria o di variazione infedele: 75% del maggior tributo dovuto con un
- b) per denuncia originaria o di variazione infedele: 75% del maggior tributo dovuto con un minimo di 50 euro;
- c) per <u>mancata esibizione o trasmissione di atti</u> e documenti o dell'elenco, ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele: da 100 a 500 euro;



Provincia di Bergamo Settore Affari Generali e Finanziari

d) ai sensi dell'art.1 comma 695 della Legge 147/2013 <u>l'omesso o parziale pagamento</u> entro le scadenze indicate nel sollecito comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge pari al 30% di ogni importo non versato (art. 13 D.Lgs.471/1997).

Rimborsi

Nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento di un importo superiore al dovuto è possibile presentare domanda di rimborso compilando la modulistica predisposta e allegando la documentazione richiesta.

Agevolazioni per la raccolta differenziata

Il Regolamento Comunale agli art.22 e 24 prevede sconti nel pagamento del tributo 2014 riservati rispettivamente a:

- privati cittadini (utenze domestiche) che facciano utilizzo della compostiera o altra forma consentita;
- attività commerciali, artigianali, industriali, di servizi, enti (utenze non domestiche) che dimostrino di aver regolarmente avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati.

per i privati cittadini (utenze domestiche)

COMPOSTAGGIO

La riduzione legata al compostaggio domestico è pari al 35% della quota variabile della tariffa dovuta e si applica previa richiesta del contribuente che attesti di voler praticare in modo continuativo il compostaggio. Il diritto allo sconto decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda che continuerà ad avere effetto per il futuro, a meno che non vengano a modificarsi le relative condizioni che debbono essere tempestivamente comunicate al Comune.

Per l'anno 2014, la riduzione può essere richiesta entro il termine del 31 dicembre 2014 all'ufficio tributi compilando il modello "Richiesta agevolazione tariffaria per compostaggio" e sarà rimborsata direttamente agli aventi diritto.

Il contribuente che dichiari di voler praticare il compostaggio e di voler usufruire dell'apposita scontistica ha l'obbligo di sottostare ai controlli da parte d el comune sul corretto svolgimento dell'attività.

Il riconoscimento dello sconto per l'anno 2014 è ovviamente condizionato dalle risultanze della prevista attività di controllo sull'effettiva pratica del compostaggio.

Per le attività commerciali, artigianali, industriali

DOCUMENTATO AVVIO AL RICICLO

I titolari di utenze non domestiche (attività commerciali, artigianali, industriali, di servizi) possono accedere a questa scontistica presentando apposita istanza, corredata della necessaria documentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto lo sconto.

Le condizioni necessarie per poter beneficiare di questo sconto sono:

a) il richiedente deve produrre al Comune apposita documentazione in originale (formulari, M.U.D. o normativamente equiparati) che attesti tipo e quantità di rifiuto assimilato avviato al riciclo;



Provincia di Bergamo Settore Affari Generali e Finanziari

b) il richiedente deve dimostrare di avviare al riciclo almeno 5000 kg all'anno di rifiuti speciali assimilati (imballaggi secondari e terziari esclusi).

Lo sconto consiste nella riduzione del tributo pari a **0,02 euro** per ogni kg di rifiuto speciale assimilato (imballaggi secondari e terziali esclusi) prodotti dall'attività esercitata dall'utente e regolarmente avviati al riciclo.

DOCUMENTATO SMALTIMENTO A PROPRIE SPESE

In via sperimentale è stato previsto nel regolamento che i titolari di utenze non domestiche, che provvedono a proprie spese allo smaltimento di rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dalle loro attività, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione nella misura di **0,05 euro/Kg** a condizione che:

- a) il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a smaltimento;
- b) risulti dimostrato l'avvio allo smaltimento di almeno 5.000 kg all'anno di rifiuti assimilati (imballaggi secondari e terziari esclusi).

Entrambe queste riduzioni sono applicate a conguaglio, ossia viene detratta dal tributo dovuto per l'annualità successiva trattandosi appunto di scontistica che presuppone il deposito e la verifica di una documentazione che riguarda l'intero anno solare di riferimento.

In ogni caso le suddette agevolazioni in considerazione del rifiuto assimilato contestualmente producibile e smaltibile tramite il pubblico servizio di raccolta, ai sensi dell'art. 1 comma 641 L. 147/2013 (presunzione di produzione di rifiuto urbano e assimilato) non potrà incidere per oltre il 50% sull'ammontare della parte variabile della tassa dovuta.

L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà inoltre comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria.

In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte per ogni utente richiedente.

Tassa giornaliera di smaltimento

Tutti gli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, devono corrispondere il tributo giornaliero di smaltimento. Per temporaneo, ai fini dell'applicazione della TA.RI. – G (TA.RI. giornaliera), si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La TA.RI. – G è affidata per il 2014 ad AIPA Spa (riferimento tel. 035/249186).